CAMERA DEI DEPUTATI N. **2991**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti l'introduzione della valutazione del ciclo di vita dei prodotti, servizi e processi nell'ambito dei procedimenti delle amministrazioni pubbliche in materia ambientale

Presentata il 26 giugno 2026

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge interviene sul decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con l'obiettivo di rafforzare la tutela dell'ambiente mediante l'introduzione della valutazione del ciclo di vita dei prodotti, servizi e processi nell'ambito dei procedimenti in materia ambientale svolti dalle amministrazioni pubbliche.

L'evoluzione delle politiche ambientali dell'Unione europea e il progresso delle conoscenze scientifiche hanno progressivamente orientato le strategie di tutela dell'ambiente verso metodologie in grado di valutare i potenziali impatti lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti, dei servizi e dei processi. Tale approccio consente di considerare non soltanto gli effetti diretti che un'attività produce sull'ambiente, ma anche quelli connessi all'approvvigionamento delle materie prime, alla produzione, alla distribuzione, all'utilizzo, al recupero e allo smaltimento finale.

La valutazione del ciclo di vita, comunemente conosciuta come *life cycle assessment (LCA)*, disciplinata dalle norme UNI EN ISO 14040:2021 e UNI EN ISO 14044:2021, costituisce oggi la metodologia scientifica internazionalmente riconosciuta per la valutazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita dei prodotti, servizi e processi. Essa rappresenta uno degli strumenti maggiormente utilizzati dalle politiche europee in materia di sostenibilità, economia circolare, uso efficiente delle risorse e decarbonizzazione.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – noto anche come testo unico ambientale – costituisce la principale fonte normativa nazionale in materia di tutela dell'ambiente, regolando in maniera organica i princìpi, gli strumenti di pianificazione, le

valutazioni ambientali, i regimi autorizzativi e le misure di tutela delle matrici ambientali.

Pur nella completezza del suo impianto, il testo unico ambientale non contiene un espresso riconoscimento della valutazione del ciclo di vita quale metodologia utilizzabile dalle amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle funzioni che il medesimo testo unico attribuisce loro.

La presente proposta di legge non introduce nuovi procedimenti amministrativi, non modifica gli istituti autorizzativi disciplinati dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e non determina nuovi obblighi a carico delle imprese, dei cittadini o delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 1 della presente proposta di legge, infatti, introduce tra i princìpi generali di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 2006 la facoltà per le amministrazioni competenti di promuovere e utilizzare la metodologia della valutazione del ciclo di vita quale supporto tecnico-scientifico alle decisioni ambientali, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza, disponibilità e qualità dei dati secondo le metodologie previste dalle norme UNI EN ISO 14040:2021 e UNI EN ISO 14044:2021.

Contestualmente, l'articolo 2 della presente proposta di legge modifica l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo tra le finalità della disciplina ambientale il ricorso alla valutazione del ciclo di vita quale metodologia idonea a migliorare la qualità delle decisioni pubbliche e a rafforzare i princìpi di prevenzione, sviluppo sostenibile, uso efficiente delle risorse naturali e tutela dell'ambiente.

L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

La presente proposta di legge si pone in piena conformità con gli articoli 9 e 41 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, e con gli indirizzi dell'Unione europea in materia di economia circolare, sostenibilità ambientale, resilienza climatica e neutralità climatica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Introduzione dell'articolo 3-*octies *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Dopo l'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« Art. 3-*octies*. – *(Valutazione del ciclo di vita)* – *1*. Le amministrazioni competenti, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, promuovono e possono avvalersi della metodologia della valutazione del ciclo di vita dei prodotti, servizi e processi quale strumento di supporto tecnico-scientifico ai processi decisionali finalizzati alla tutela dell'ambiente.

2. La valutazione del ciclo di vita è effettuata secondo le metodologie previste dalle norme UNI EN ISO 14040:2021 e UNI EN ISO 14044:2021, o secondo le successive norme tecniche nazionali, dell'Unione europea o internazionali che ne disciplinino l'applicazione.

3. L'impiego della metodologia della valutazione del ciclo di vita di cui al comma 1 integra gli strumenti istruttori previsti dal presente decreto e non sostituisce gli adempimenti autorizzatori, valutativi o prescrittivi disciplinati dalla normativa vigente.

4. La metodologia della valutazione del ciclo di vita costituisce uno strumento di supporto tecnico-scientifico alle decisioni pubbliche ed è applicata secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza, disponibilità e qualità dei dati ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Le finalità del presente decreto sono attuate anche mediante l'impiego della

metodologia della valutazione del ciclo di vita di cui all'articolo 3-*octies*, quale strumento di supporto alle decisioni in materia ambientale, finalizzato a rafforzare la prevenzione degli impatti negativi sull'ambiente derivanti dalle attività umane, l'uso efficiente delle risorse naturali, la sostenibilità ambientale e l'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile ».

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.